

25 anni – Condizioni di garanzia e responsabilità di swisspor AG

1. Garanzia legale

1.1. Garanzia sul materiale

swisspor AG garantisce (a determinate condizioni) che i prodotti da essa forniti siano conformi, per la durata contrattualmente stabilita, alle specifiche del produttore in vigore al momento della consegna, alle norme SIA pertinenti e allo stato dell'arte riconosciuto al momento della consegna.

La garanzia sul materiale decorre dalla consegna dei prodotti da parte di swisspor AG.

La durata della garanzia sul materiale è di 25 anni, se pattuita per contratto e approvata da swisspor AG.

1.2. Garanzia di sistema

Per i prodotti forniti da swisspor AG, se utilizzati nei sistemi da essa riconosciuti, sono garantite (a determinate condizioni) le seguenti caratteristiche:

- la compatibilità tra i componenti del sistema in caso di stratificazione conforme alle disposizioni e alle specifiche del fornitore;
- la funzionalità dei componenti del sistema in caso di utilizzo e destinazione d'uso conformi alle indicazioni del fornitore;
- l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici dei rivestimenti impermeabilizzanti e delle guaine liquide previste;
- la funzione di isolamento termico dei pannelli isolanti.

La garanzia di sistema decorre dal collaudo del sistema interessato, e comunque al più tardi 6 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte di swisspor AG.

La durata della garanzia sul materiale è di 25 anni, se pattuita per contratto e approvata da swisspor AG.

2. Diritti derivanti dalla garanzia

2.1. Eventi coperti dalla garanzia

swisspor AG fornisce una garanzia nei seguenti casi:

- difetti di materiale dei prodotti forniti da swisspor AG;
- assenza delle caratteristiche garantite contrattualmente di cui al punto 1.2.

2.2. Diritti per difetti

In presenza di un evento coperto da garanzia di cui al punto 2.1, swisspor AG eroga le seguenti prestazioni (con esclusione di ulteriori pretese):

- messa a disposizione gratuita di prodotti (sostitutivi) di swisspor AG necessari per l'eliminazione dei difetti (senza apparecchi), consegna inclusa;
- rimborso dei costi ragionevoli e comprovatamente necessari per la riparazione o l'eliminazione dei difetti, con riserva di verifica e approvazione di tali costi da parte di swisspor AG.

- La decisione in merito alle prestazioni da fornire in caso di evento coperto da garanzia e ad altre misure spetta a swisspor AG.

2.3. Danni consecutivi al difetto

swisspor AG si assume la responsabilità nei confronti dell'acquirente per danni consecutivi al difetto (ad es. indennizzo dei costi per lavori o materiali forniti da altri costruttori) o altri danni indiretti (in particolare danni patrimoniali, mancato guadagno dovuto a interruzione d'esercizio ecc.) in caso di violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi e nella misura del danno che può verificarsi in base al difetto specifico.

Si esclude qualsiasi responsabilità per danni consecutivi a difetti causati da negligenza lieve.

2.4. Avente diritto

A determinate condizioni, l'acquirente può far valere i diritti per difetti.

3. Condizioni della garanzia legale

3.1. Notifica dei difetti

L'esercizio di eventuali diritti derivanti da un evento coperto da garanzia presuppone che il difetto sia stato notificato e che siano soddisfatte le altre condizioni per l'esercizio di tali diritti. Dopo la ricezione, l'acquirente è tenuto a controllare immediatamente la correttezza quantitativa e qualitativa dei prodotti, la presenza di difetti evidenti o altre incongruenze e a segnalare a swisspor AG eventuali reclami per iscritto e dettagliatamente entro cinque giorni lavorativi. I difetti nascosti possono essere segnalati per tutta la durata della garanzia, a condizione che il difetto venga segnalato a swisspor AG per iscritto e in modo dettagliato tempestivamente (ovvero entro cinque giorni lavorativi) dopo la scoperta.

3.2. Altre condizioni di garanzia

La garanzia sul materiale e di sistema presuppone inoltre che:

- 3.2.1. l'acquirente abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali entro i termini previsti, in particolare all'obbligo di pagamento integrale e al rispetto di tutte le condizioni di pagamento concordate con swisspor AG per il prodotto contestato;
- 3.2.2. i prodotti siano stati immagazzinati e trasportati secondo le disposizioni di swisspor AG;
- 3.2.3. i prodotti di swisspor AG siano stati lavorati e installati a regola d'arte, esclusivamente da personale in possesso di tutte le formazioni, qualifiche e titoli necessari, nel rispetto delle regole riconosciute dell'edilizia e dell'artigianato nonché nel rispetto delle direttive di montaggio e posa e delle istruzioni di swisspor AG e delle norme tecniche;
- 3.2.4. le disposizioni relative al drenaggio e alla pendenza dei tetti piani siano state rigorosamente rispettate in base alle norme SIA e alle altre direttive vigenti al momento dell'installazione;

- 3.2.5. la qualità e la preparazione del sottofondo siano state verificate prima dell'inizio dei lavori e, se necessario, siano state ritoccate o migliorate;
- 3.2.6. dopo il collaudo dei lavori di impermeabilizzazione non siano state apportate modifiche ai componenti del sistema (come lavori di posa o di riparazione) da parte di terzi;
- 3.2.7. per la parte dell'opera interessata sia stato stipulato un contratto di cura e manutenzione per la durata del periodo di garanzia stabilito, secondo le raccomandazioni dell'associazione Involucro edilizio Svizzera, eseguito da un installatore certificato swisspor AG e che la prima ispezione sia avvenuta entro 12 mesi dal collaudo della parte dell'opera interessata; il tipo e l'entità di questi interventi di manutenzione e riparazione periodica devono essere registrati in un verbale firmato e presentati a swisspor AG in caso di evento coperto da garanzia;
- 3.2.8. al più tardi due settimane dopo la definizione della variante di risanamento, venga presentato per approvazione un preventivo scritto nel rispetto del punto 1.3.

La garanzia di sistema presuppone inoltre che:

- 3.2.9. le specifiche del sistema previsto siano state approvate per iscritto dal reparto tecnico di swisspor AG prima dell'inizio dei lavori e corrispondano a quanto indicato al momento dell'installazione nei documenti di progettazione/posa di swisspor AG in corso di validità;
- 3.2.10. swisspor AG abbia seguito la progettazione e l'esecuzione;
- 3.2.11. l'accordo di utilizzo sia stato preventivamente comunicato a swisspor AG.
- 3.3. Mancato rispetto delle condizioni di garanzia legale**
In caso di inosservanza di una delle condizioni summenzionate, nonché in caso di inadempimento degli obblighi di cui al punto 5, sono esclusi i diritti derivanti dalla garanzia.

4. Limitazione della garanzia legale

swisspor AG non riconosce alcuna garanzia per difetti causati da:

- 4.1. **errori nell'esecuzione, nella progettazione e nella posa nonché altri errori o omissioni dell'impresa o di altri soggetti coinvolti nella costruzione (progettista, committente ecc.);**
- 4.2. **sovraccarichi meccanici, assestamenti o movimenti strutturali;**
- 4.3. **sovraccarichi ambientali (chimici o di altro tipo) imprevedibili;**
- 4.4. **distruzioni dovute a forza maggiore o a eventi naturali (incendio, acqua ecc.);**
- 4.5. **infiltrazione d'acqua dovuta a movimenti strutturali dell'edificio che superano le tolleranze abituali;**
- 4.6. **lavori, modifiche, riparazioni eseguiti da personale diverso da quello autorizzato in conformità con la presente garanzia o preventivamente ed espressamente per iscritto da swisspor AG;**
- 4.7. **mancato rispetto delle direttive vigenti nell'applicazione dei prodotti;**

- 4.8. **mancato rispetto dei requisiti di installazione e manutenzione di swisspor AG, come descritti nella presente garanzia o altrimenti richiesti;**
- 4.9. **umidità preesistente in un vecchio sistema di impermeabilizzazione, compreso l'isolamento termico e/o la relativa struttura;**
- 4.10. **deformazione che influisce sull'aspetto estetico del sistema ma non sulla funzionalità dell'impermeabilizzazione;**
- 4.11. **cedimento dell'impermeabilizzazione durante i lavori di esecuzione.**

Inoltre, swisspor AG non riconosce alcuna garanzia se nel corso della selezione e/o della consulenza sui prodotti sono state fornite informazioni errate e/o fuorvianti.

5. Obblighi dell'acquirente/dell'impresa/del beneficiario della garanzia

5.1. Obbligo di diligenza

L'impresa esecutrice deve rispettare le regole tecniche dell'edilizia vigenti al momento dell'installazione,

le norme pertinenti, i piani e le istruzioni approvati dei progettisti coinvolti nonché le specifiche tecniche e le istruzioni di montaggio vigenti di swisspor AG. Inoltre, devono essere rispettate tutte le disposizioni vincolanti e le raccomandazioni di swisspor AG.

5.2. Obbligo di collaborazione

Prima di avviare qualsiasi intervento per l'eliminazione dei difetti, swisspor AG deve avere la possibilità di effettuare una perizia del difetto/danno rivendicato direttamente o tramite un perito da essa incaricato. La perizia deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi.

Non è consentito assumere impegni di risanamento a carico di swisspor AG nei confronti della parte lesa in assenza di un consenso scritto di swisspor AG al piano di risanamento e al preventivo. L'impresa è autorizzata a eliminare i difetti solo in presenza del consenso scritto o delle relative istruzioni esecutive delle norme SIA attualmente in vigore nonché le direttive per la posa e le istruzioni di swisspor AG. La rinuncia alla perizia da parte di swisspor AG richiede l'esplicito consenso scritto della stessa.

6. Foro competente e diritto applicabile

6.1. Foro competente esclusivo

6312 Steinhausen

6.2. Diritto applicabile:

si applica il diritto materiale svizzero con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci.